

SCHEDA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XI/7345 DEL 14/11/2022)

MISURA "INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XI/4452 DEL 26/05/2025

PREMESSE

- a. Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022, lo “Schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali”, l'adesione alla quale, da parte dei Soggetti finanziatori, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Misura¹;
- b. il Soggetto finanziatore e Regione Lombardia (di seguito, per brevità, “**Parti**”), hanno sottoscritto la Convenzione Quadro;
- c. Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/4452 del 26/05/2025, intende sostenere l'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese, mediante la Misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente”;
- d. la presente Scheda Tecnica di Misura è approvata con il medesimo provvedimento che approva l'Avviso con il quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la partecipazione all'Iniziativa.

DEFINIZIONI

Agevolazione: l'agevolazione è composta da una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e un Contributo;

Avviso: si intende l'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all'Iniziativa da parte dei Soggetti richiedenti;

Bandi e Servizi o Sistema Informativo: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa dell'Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

Classe di valutazione: la classe di rischio del Soggetto beneficiario finale determinata sulla base della metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.;

Contratto di Finanziamento: si intende il contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;

Contributo: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo in conto capitale a fondo perduto sull'investimento, determinato nei limiti dei parametri di cui all'art. B.1.b dell'Avviso;

¹ La presente scheda non sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della Iniziativa “Investimenti – Linea Impresa Efficiente”, con particolare riferimento all'Avviso.

Convenzione Quadro: si intende la Convenzione Quadro per la gestione di co-finanziamenti tra Regione Lombardia e i Soggetti finanziatori aderenti, approvata con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022;

Domanda: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa presentata dal Soggetto richiedente, come meglio precisato nell'Avviso;

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa così come specificata nell'Avviso;

Equivalente sovvenzione lordo o ESL: l'ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario (utilizzando il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea vigente alla data di concessione dell'Agevolazione);

Evento di rischio: si intende la prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 (novanta) giorni ovvero presenza di una proposta transattiva presentata dal Soggetto beneficiario al Soggetto finanziatore ovvero l'ammissione del Soggetto beneficiario alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali);

Finanziamento: si intende il finanziamento deliberato dal Soggetto finanziatore con risorse proprie ed erogato al Soggetto beneficiario ai sensi dell'Avviso;

Fondo di Garanzia: si intende la quota di importo iniziale pari a euro 12.600.000,00 (dodicimilioniseicentomila/00), a valere sulla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 – 2024" art. 4 comma 5, ed incrementato con D.G.R. n.7595/2022, presso il Soggetto gestore, con le risorse del PR FESR 2021-2027, finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte dei Finanziamenti sull'Iniziativa;

Garanzia: si intende la Garanzia resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari dei Finanziamenti. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite dalla presente Scheda Tecnica di Misura;

Imprese: si intendono le PMI;

Iniziativa: si intende l'iniziativa "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" di cui alla D.G.R. n. XII/4452 del 26/05/2025, disciplinata nell'Avviso;

PMI: si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

Progetto: il progetto di efficientamento energetico di cui all'art. B.2.a dell'Avviso, per il quale un'impresa richiede l'Agevolazione;

Regime de minimis o de minimis: il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023;

Regolamento GBER o GBER: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Sede operativa: si intende l'unità locale (eventualmente coincidente con la sede legale), ubicata in Lombardia, in cui la PMI svolge un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all'art. B.2 dell'Avviso;

Soggetto beneficiario: si intende il soggetto destinatario dell'A agevolazione concessa a valere sull'Avviso, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un Progetto di efficientamento energetico, viene ammessa all'A agevolazione medesima;

Soggetti finanziatori: si intendono gli intermediari convenzionati che concedono i Finanziamenti, quali: i) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'art. 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che aderiscono all'Avviso sottoscrivendo la presente Scheda Tecnica di Misura;

Soggetto richiedente: si intende il soggetto che presenta Domanda di partecipazione a valere sull'Avviso;

Soggetto gestore: Finlombarda S.p.A. che svolge la funzione di Soggetto gestore dell'Iniziativa per conto di Regione Lombardia sulla base di uno specifico accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;

Tecnico: si intende, ai sensi dell'Avviso, un soggetto che sia una persona fisica (non sono ammessi studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società, ma possono presentare la diagnosi i singoli professionisti parte di studi e società) e che sia un Esperto gestione energia (E.G.E.), certificato UNI CEI 11339 rilasciato da apposito Organismo di Certificazione e presente nell'Elenco degli E.G.E. disponibile sul portale di Accredia², al momento della presentazione della diagnosi energetica e fino alla presentazione della richiesta di erogazione.

1. OGGETTO

La presente Scheda Tecnica di Misura disciplina le condizioni generali di partecipazione dei Soggetti finanziatori all'Iniziativa.

2. INQUADRAMENTO, CONTESTO E FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

1. L'Iniziativa si innesta nell'ambito del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e in particolare all'interno dell'Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese", Obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza".

2. L'Iniziativa è finalizzata ad agevolare l'attivazione di Progetti che comportino investimenti dedicati all'efficientamento energetico, attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi, eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti.

2

https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_ODC=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_SURNAME=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_FISCAL_CODE=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_DESCRIPTION_IT=Esperto+in+Gestione+dell'E2%80%99Energia+%28EGE%29&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_CERTIFICATE_NUMBER=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_LAW_REGULATION_IT=&submit=Cerca

PARTE PRIMA: CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare Domanda all'Iniziativa, le PMI in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati nell'Avviso all'art. A.3.
2. Sono escluse le imprese:
 - a) afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2025 sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - b) le imprese afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2025 sezione L (Attività finanziarie e assicurative) oppure Istat Ateco 2007 sezione K;
 - c) le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025).
3. Le ulteriori esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale sono specificate nell'Avviso.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili all'Agevolazione, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, i Progetti che:
 - a) comportino investimenti dedicati all'efficientamento energetico, attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi esistenti, eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti;
 - b) determinino una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti, calcolate con le modalità di cui all'art. C.3.c comma 1, registrate in Lombardia (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente all'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto;
 - c) abbiano un valore compreso tra un importo minimo pari a euro 100.000,00 (centomila) e un importo massimo pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni);
 - d) vengano realizzati unicamente presso una Sede operativa ubicata in Lombardia; in presenza di più Sedi operative ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di Domanda;
 - e) riportino in modo chiaro ed evidente l'effettivo consumo energetico per tutti i vettori energetici e le emissioni climalteranti ex ante (esprese in kg di CO₂e/anno) del Soggetto richiedente per l'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure per il/i processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto, rilevati per 12 (dodici) mesi consecutivi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione³; la sede oggetto del Progetto dichiarata in

³ Il primo mese di rilevazione non può essere antecedente a 18 (diciotto) mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.

domanda deve essere rilevabile nella visura camerale del Soggetto richiedente per l'intero periodo di rilevazione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti; sono ammissibili dati rilevati diversamente da quanto sopra indicato solo nelle seguenti due eccezioni:

- i. nel caso di trasferimento di uno o più processi produttivi da una sede precedente in Lombardia rilevabile da visura camerale del Soggetto richiedente alla sede dichiarata in domanda quale Sede operativa di realizzazione del Progetto: in tal caso è possibile riportare i dati dei consumi e delle emissioni climalteranti ex ante del Soggetto richiedente riferiti pro tempore ad entrambe le sedi nei 12 (dodici) mesi di rilevazione, normalizzando i maggiori o minori consumi ed emissioni derivanti dal mero cambio di sede;
- ii. nel caso di fusione per incorporazione di un'azienda, acquisto di un ramo d'azienda o operazioni similari: in tal caso è possibile riportare i dati pro tempore dei consumi e delle emissioni climalteranti ex ante relativi ai processi produttivi svolti da un soggetto diverso dal Soggetto richiedente nella Sede operativa di realizzazione del Progetto per i 12 (dodici) mesi consecutivi di rilevazione, solo nel caso in cui vi sia continuità delle attività svolte ex ante ed ex post.

2. Il Progetto presentato in Domanda deve essere dettagliato, in fase di presentazione, da una diagnosi energetica redatta da un Tecnico in conformità alla norma UNI EN 16247 con le caratteristiche definite nell'Avviso all'art. B.2.a comma 2.

3. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.

4. I Progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi complessivi.

5. Ulteriori requisiti di ammissibilità e cause di esclusione per i Progetti sono specificati nell'Avviso.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese effettivamente sostenute dal giorno successivo alla data (registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi) di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione, purché funzionali al Progetto ed espressamente indicate nella diagnosi energetica (ad esclusione della successiva voce di spesa h)) secondo le modalità indicate all'art. B.2.a comma 2:

Voci di spesa ammissibili	Regime di aiuto
a) Macchinari, impianti di produzione, attrezzature e hardware necessari per il conseguimento delle finalità produttive, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto del Progetto oppure funzionali al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni.	art. 38 GBER paragrafo 8
b) Sistemi di domotica per il risparmio energetico e/o apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione non LED e/o sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.	art. 38 GBER paragrafo 8

c) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari fotovoltaici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
d) Impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati come CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
e) Impianti per la produzione di energia termica a fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomasse ⁴ solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari termici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
f) Impianti per la produzione di energia termica non alimentati a fonti fossili diversi da quelli di cui alla voce e) per un importo massimo pari al doppio della voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	Regolamento de minimis
g) Sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	Regolamento de minimis
h) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del Progetto (per esempio, per progettazione, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche) per un importo massimo pari al 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g).	Regolamento de minimis

2. I Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda, intendendo per “avvio dei lavori”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2.23 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori (la diagnosi energetica è considerata lavoro preparatorio).

3. Ulteriori requisiti di ammissibilità ed esclusioni per le spese sono specificati nell’Avviso.

6. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

1. L’Agevolazione prevista dall’Avviso si compone di:

- a) una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento;
- b) un Contributo.

⁴ Ai fini dell’ammissibilità di impianti alimentati a biomasse è necessario il rispetto dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 e s.m.i..

2. Il Contributo è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato e della dimensione di impresa, mentre il Finanziamento assistito da Garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal Contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile e comunque entro il massimale di cui al successivo comma 4 dell'art. B.1.b dell'Avviso.

3. Qualora l'intensità di aiuto totale dell'A agevolazione concedibile (intesa come sommatoria dell'aiuto percepito sotto forma di Contributo e dell'aiuto percepito sotto forma di Garanzia) superi l'intensità d'aiuto massima prevista dal regime d'aiuto applicato o, in caso di applicazione del Regolamento de minimis, superi il plafond disponibile, il Contributo sarà ridotto al fine di rispettare l'intensità di aiuto massima consentita, senza che questo comporti un aumento della quota di Finanziamento. In tal caso, il Soggetto beneficiario dovrà cofinanziare con risorse proprie al fine di garantire la copertura del 100% dell'investimento.

4. In ogni caso la somma tra Contributo e Finanziamento assistito da Garanzia (e pertanto il valore dell'investimento presentato) non potrà superare 5.000.000,00 di euro per Progetto.

Caratteristiche del Contributo

5. Il Contributo è erogato dal Gestore in un'unica tranche a saldo, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di rendicontazione. Ai Soggetti beneficiari è riconosciuto un Contributo fino ai seguenti massimali:

	% Contributo massimo concedibile*	
	Micro e piccole imprese	Medie imprese
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (art. 38 GBER paragrafo 8)	20%	15%
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8)	45%	
Regolamento de minimis	25% fino a d un massimo di euro 250.000	

*Le percentuali riportate si riferiscono alle spese ammissibili.

Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia regionale

6. Il Finanziamento è concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori che hanno sottoscritto apposita convenzione e hanno aderito alla presente Scheda Tecnica Misura e non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.

7. L'erogazione del Finanziamento avviene secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70% del Finanziamento complessivo, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori;
 - b) il saldo, a conclusione del Progetto, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione.
8. L'ammontare massimo del Finanziamento è pari a euro 4.250.000,00 (quattromilioniduecentocinquantamila/00).
9. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 6 semestri (3 anni) e un massimo di 12 semestri (6 anni), incluso il periodo di preammortamento di cui al comma successivo. Nel corso del periodo di ammortamento, il Finanziamento potrà essere rimborsato in rate mensili, trimestrali o semestrali secondo le modalità definite dal Soggetto finanziatore.
10. Il periodo di preammortamento dovrà avere una durata minima di 2 semestri (1 anno) e secondo le seguenti alternative: 2 semestri (1 anno), 3 semestri (1,5 anni) o 4 semestri (2 anni).
11. Non sarà possibile richiedere una proroga del periodo di preammortamento richiesto in fase di presentazione della domanda.
12. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi; esso sarà pari, per il periodo di preammortamento e ammortamento, al tasso d'interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto richiedente dal Soggetto finanziatore.
13. L'importo del Finanziamento richiesto in fase di presentazione della Domanda da parte del Soggetto richiedente non potrà essere superiore all'importo del Finanziamento indicato dal Soggetto finanziatore nell'attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento di cui all'Allegato D.13.b dell'Avviso. Nel caso in cui sia rilevata una discordanza tra gli importi indicati nell'attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento e gli importi inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di presentazione della domanda da parte del Soggetto richiedente, si terranno in considerazione gli importi inseriti nell'attestazione di delibera di Finanziamento. Qualora sull'attestazione di delibera di Finanziamento non sia riportato il periodo di preammortamento o sia indicata una durata inferiore a un anno, l'Agevolazione sarà concessa considerando il periodo di preammortamento minimo ammissibile pari ad un anno (come previsto al precedente comma 10) ed il relativo Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato secondo quanto riportato nella lettera di garanzia.

Caratteristiche della Garanzia

14. La Garanzia è rilasciata da Regione Lombardia a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei Soggetti beneficiari, dell'importo dovuto ai Soggetti finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti previsti dall'Avviso e dalla presente Scheda Tecnica.
15. La Garanzia è prestata a titolo gratuito nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
16. La Garanzia:
- a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;

- b) copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
 - c) è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.
17. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:
- a) nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
 - b) nel limite, a favore di ciascun Soggetto finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto finanziatore nell'ambito dell'Iniziativa, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
 - c) nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti finanziatori, del Fondo di Garanzia.
18. L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL per le PMI è determinato secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili. La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione dell'Avviso.
19. Il valore puntuale dell'ESL associato alla Garanzia sarà definito in sede di istruttoria.
20. In nessun caso e per nessun motivo il Soggetto gestore e Regione Lombardia potranno essere chiamate dal Soggetto finanziatore, in relazione a ciascun Finanziamento garantito, a pagare una somma superiore all'ammontare massimo di cui ai paragrafi precedenti.

Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento

21. A supporto dei Finanziamenti, potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale, non di natura pubblica, da parte dei Soggetti finanziatori.
22. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite solo per l'importo eccedente la quota del 22,5% relativa al Finanziamento concesso dal Soggetto finanziatore (massimo 77,5% del Finanziamento).
23. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Dotazione Finanziaria dell'Avviso è pari a euro 43.232.662,12 (quarantatremilioniduecentotrentaduemilaseicentosessantadue/12) comprensiva degli oneri di gestione, su risorse PR FESR 2021-2027, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4452 del 26 maggio 2025, così suddivisa:
- euro 12.600.000,00 su risorse PR FESR 2021-2027 (Fondo di Garanzia);
 - euro 30.632.662,12 su risorse PR FESR 2021-2027 (Contributo).
2. Tale dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
3. Le risorse relative ai Finanziamenti sono rese disponibili dai Soggetti finanziatori che aderiscono alla presente Scheda Tecnica Misura entro i limiti del Fondo di Garanzia, per un valore complessivo stimabile in circa 56.000.000,00 milioni di euro.

8. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. L'A agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle Domande sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le Domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

1. La Domanda, corredata dell'attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento da parte di un Soggetto finanziatore, secondo il format di cui all'Allegato D.13.b "Schema di attestazione di delibera bancaria" dell'Avviso, può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi.

2. L'istruttoria delle Domande è svolta dal Soggetto gestore e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'A agevolazione o non ammissione delle Domande presentate, entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

3. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica delle corrette modalità di presentazione della Domanda, della completezza e regolarità formale della documentazione prodotta, dell'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dall'Avviso.

4. Nell'ambito dell'istruttoria formale, anche ai fini di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il Gestore verifica anche che i Soggetti richiedenti rientrino nella Classe di valutazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.

5. Al Soggetto richiedente è attribuita la classe di valutazione 12 nei casi di:

- i. presenza di insoluti⁵ o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente e soggetti correlati;
- ii. presenza di esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria in capo al Soggetto richiedente;
- iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" in capo al Soggetto richiedente.

6. In caso di esito positivo delle verifiche formali, viene effettuata la valutazione delle Domande che si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificato che il Progetto consenta di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra come di seguito definite) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla Sede operativa nel suo complesso oggetto del Progetto oppure al/ai o per uno o più processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto. Il rispetto di tale requisito dovrà essere attestato dai dati riportati nella diagnosi energetica presentata in sede di domanda. Qualora ci sia discordanza tra i valori degli indicatori che emergono dalla diagnosi energetica e

⁵ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 (novanta) giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in sede di Domanda, si terranno in considerazione i valori inseriti nella diagnosi energetica.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto di cui all'art. C.3.c comma 2 dell'Avviso.

8. Per essere ammessi all'A agevolazione i Progetti dovranno conseguire contemporaneamente:

- iv. un punteggio sufficiente (pari almeno alla soglia minima prevista di 6 punti) sul criterio di valutazione "Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e dell'avviso attuativo di cui all'art. A.1 comma 2";
- v. un punteggio minimo complessivo nella valutazione, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti.

9. Al termine della valutazione tecnica delle domande, Regione Lombardia procede con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'A agevolazione.

PARTE SECONDA: RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

10. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E STIPULA DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

10.1 Attività istruttoria del Soggetto finanziatore

1. Il Soggetto finanziatore svolge la propria attività istruttoria con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, rilasciando al Soggetto beneficiario, in caso di esito positivo, attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento, contenente gli elementi rilevanti della delibera stessa, secondo il format di cui Allegato D.13.b "Schema di attestazione di delibera bancaria" dell'Avviso, condizionata all'ottenimento dell'A agevolazione.

10.2 Stipula dei Contratti di Finanziamento

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a sottoscrivere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2 dell'Avviso, il Contratto di Finanziamento con il Soggetto beneficiario.

2. Il Contratto di Finanziamento può essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative.

3. Qualora il termine dei 45 (quarantacinque) giorni non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, il Responsabile del Procedimento previsto dall'Avviso provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dal Contributo e dal beneficio della Garanzia.

4. Il Soggetto finanziatore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi e Servizi, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento, una copia di tale Contratto di Finanziamento e una copia di ciascuna garanzia aggiuntiva eventualmente richiesta.

5. Il Soggetto finanziatore si impegna altresì a predisporre piani di ammortamento (comprensivi delle rate di preammortamento) che verranno allegati ai singoli Contratti di Finanziamento.

6. Il Soggetto finanziatore si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto di Finanziamento mettendoli tempestivamente a disposizione di Regione Lombardia su semplice richiesta della medesima.

11. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. I singoli Contratti di Finanziamento dovranno prevedere che l'erogazione dell'anticipo del relativo Finanziamento avrà luogo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

2. L'anticipo è erogato dal Soggetto finanziatore secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70%, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori.

3. Il saldo è erogato entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione. Ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento, il Soggetto gestore, attraverso Bandi e Servizi, informerà il Soggetto finanziatore della conclusione delle attività di verifica e dell'eventuale rideterminazione del Finanziamento.

12. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA REGIONALE

1. A seguito del verificarsi di un Evento di rischio relativo al Finanziamento assistito da Garanzia, la richiesta di escussione della Garanzia deve essere inviata dal Soggetto finanziatore tramite la piattaforma Bandi e Servizi (o, se non disponibile, tramite pec contestualmente al Soggetto gestore e a Regione Lombardia) previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario.

2. Per "avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario" a cura del Soggetto finanziatore si intende almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) l'invio al Soggetto beneficiario, da parte del Soggetto finanziatore, tramite pec, raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria totale composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi di ammortamento o di mora maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi;
- b) il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sul Finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia;
- c) l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo di Garanzia.

3. Negli atti di avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i Soggetti finanziatori devono inserire la precisazione che l'operazione è assistita dalla Garanzia del Fondo di Garanzia e che, a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo di Garanzia acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi dell'art.1203 c.c. per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

4. A pena di inefficacia della Garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 6 (sei) mesi dalla data dell'Evento di rischio.

5. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della Garanzia.
6. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di escussione della garanzia trasmesse prima dell'avvio delle procedure di recupero o prima che siano decorsi i termini di cui al comma 5.
7. La richiesta di attivazione della Garanzia deve essere inviata tramite la piattaforma Bandi e Servizi (oppure, se non disponibile, tramite pec contestualmente al Soggetto gestore e a Regione Lombardia). Alla richiesta il Soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:
- a) codice univoco del Contratto comunicato in fase di stipula;
 - b) copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
 - c) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o pec, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con pec al curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale)
 - d) copia della documentazione inerente alle eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nonché indicazione della percentuale di imputazione per l'operazione finanziaria ammessa al Fondo di Garanzia in caso di acquisita fideiussione omnibus;
 - e) dichiarazione del Soggetto finanziatore che attesti: la data dell'Evento di rischio; la data di avvio delle procedure di recupero con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; l'ammontare dell'esposizione, rilevato al trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
8. A pena di inefficacia della Garanzia, i Soggetti finanziatori devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo di Garanzia.
9. Al fine dell'accertamento del credito da recuperare faranno stato e prova in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto finanziatore, nonché gli eventuali altri documenti dallo stesso ritenuti utili.
10. Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia, Regione Lombardia, per il tramite del Soggetto gestore, liquida al Soggetto finanziatore, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, le somme, relative alla quota di Finanziamento ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.
11. Qualora il Soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura del Soggetto finanziatore stesso al soggetto dal medesimo individuato.
12. Nel caso in cui, a fronte di una richiesta di escussione della Garanzia da parte del Soggetto finanziatore, Regione Lombardia riscontrasse il superamento dei limiti previsti, provvederà ad autorizzare l'escussione limitatamente all'importo rientrante in tali limiti. Al fine della verifica dei suddetti massimali, Regione Lombardia terrà conto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste di escussione da parte di tutti i Soggetti finanziatori.
13. In caso di revoca dell'A agevolazione al Soggetto beneficiario, la Garanzia è confermata a favore

del Soggetto finanziatore, mantenendo la propria efficacia.

14. La Garanzia cessa i suoi effetti al centoventesimo giorno successivo alla data prevista per la regolare estinzione del Finanziamento.

15. La Garanzia è altresì inefficace qualora il Soggetto finanziatore non invii l'intimazione di pagamento al Soggetto beneficiario inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite ai precedenti commi del presente art. 12.

16. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nella presente Scheda Tecnica di Misura, la Garanzia è inefficace qualora risulti che la delibera di concessione della Garanzia sia stata assunta da Regione Lombardia sulla base di dati o informazioni rilevanti rese dal Soggetto finanziatore in maniera mendace o reticente.

17. A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sul Soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98. Pertanto, qualora il Soggetto finanziatore prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sul Finanziamento, dovrà informare il Gestore e retrocedere al medesimo, pro quota proporzionalmente alla Garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati entro il limite pari all'ammontare della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia, al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

18. Eventuali proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai Soggetti beneficiari. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. (a titolo esemplificativo la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, gli accordi in esecuzione di piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo in continuità, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - PRO).

19. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:

- a) devono essere formulate dai Soggetti beneficiari;
- b) devono essere valutate positivamente dai Soggetti finanziatori;
- c) devono essere presentate dai Soggetti finanziatori al Gestore, mediante Bandi e Servizi (o tramite pec se non disponibile) insieme a tutti i documenti richiesti per l'escussione della Garanzia;
- d) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
- e) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).

20. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:

- a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal Soggetto finanziatore alla data della proposta;
- b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità e i tempi di pagamento;
- c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);

- d) la perdita del Soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;
- e) la conseguente perdita a carico del Fondo di Garanzia;
- f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;
- g) eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti del Soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;
- h) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare: la proposta/piano/accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del Soggetto beneficiario; le condizioni di fattibilità del piano/la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare; l'adesione del ceto creditorio; la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese/la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
- i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del Soggetto beneficiario finale (anche se negativa);
- j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

21. Il Gestore esamina le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti a Regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Regione Lombardia procede, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, ad accettare o rifiutare le proposte di accordi transattivi e, mediante il Gestore, lo comunica ai Soggetti finanziatori.

22. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 20% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte di Regione Lombardia, i Soggetti finanziatori, pena l'inefficacia della Garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari finali per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

13. IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a rilasciare ai Soggetti beneficiari, in caso di esito positivo della propria istruttoria, attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento, contenente gli elementi rilevanti della delibera stessa, secondo il format allegato nell'Avviso (Allegato D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria).
2. Il Soggetto finanziatore in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento di cui sia parte, si impegna a gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Finanziamento, incluse le attività successive all'escussione della Garanzia.
3. Il Soggetto finanziatore si impegna a non utilizzare i fondi rivenienti dal Finanziamento per ridurre la propria esposizione verso il Soggetto beneficiario relativamente a linee di credito già utilizzate.
4. Il Soggetto finanziatore si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Finanziamento in modo da salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia e si impegna a non modificare i Contratti di Finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Regione Lombardia, senza il preventivo consenso scritto di Regione Lombardia, che non verrà irragionevolmente negato.
5. Il Soggetto finanziatore si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni

evento rilevante ai fini della Garanzia, ivi inclusi l'eventuale risoluzione di un Contratto di Finanziamento o il rimborso anticipato volontario di un Finanziamento.

Il Soggetto finanziatore si impegna a risolvere il Contratto di Finanziamento in caso di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione, conformemente a quanto previsto dall'Avviso, disciplinando le relative previsioni mediante opportune clausole contrattuali.

6. Il Soggetto finanziatore dovrà produrre a Regione Lombardia, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente al Soggetto beneficiario e il relativo Finanziamento al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.

7. Il Soggetto finanziatore si impegna, per tutta la validità dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Regione Lombardia, della Commissione europea o dei soggetti terzi da questi designati.

14. INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in caso di accertato grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Soggetto finanziatore.

2. Regione Lombardia può procedere alla risoluzione della propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto da parte del Soggetto finanziatore di una delle disposizioni previste al precedente art.13 della presente Scheda Tecnica di Misura;
- b) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto finanziatore, di tutti o di parte delle attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura.

3. La risoluzione della presente Scheda Tecnica di Misura, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Regione Lombardia al Soggetto finanziatore mediante pec e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

4. Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura nel caso in cui, a seguito di valutazione del portafoglio di Finanziamenti in essere con il Soggetto finanziatore, emerga un valore di Non Performing Loan non ritenuto fisiologico.

5. Il Soggetto finanziatore ha facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in qualsiasi momento.

15. MANLEVA

1. Il Soggetto finanziatore solleva Regione Lombardia da ogni responsabilità e riterrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte del Soggetto finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste.

2. Il Soggetto finanziatore sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso (e/o agli operatori da questo impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Scheda Tecnica di Misura.

16. RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Scheda Tecnica di Misura e dei conseguenti Contratti di Finanziamento
2. Resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Scheda Tecnica di Misura e con i Contratti di Finanziamento.

17. MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica della presente Scheda Tecnica di Misura che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

18. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Scheda Tecnica di Misura o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo pec.
2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Regione Lombardia:

c.a. Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia

pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni al Soggetto finanziatore dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione.

Soggetto finanziatore

c.a.

pec:

19. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico del Soggetto finanziatore, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Regione Lombardia per le attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura di propria competenza.
2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Scheda Tecnica di Misura in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

20. ADESIONE ALLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura da parte del Soggetto finanziatore è subordinata alla precedente adesione alla Convenzione Quadro.
2. I Soggetti finanziatori aderiscono alla presente Scheda Tecnica di Misura trasmettendo la presente Scheda Tecnica di Misura debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della pec di trasmissione "Adesione Scheda Tecnica di Misura – **Investimenti – Linea Impresa Efficiente**".
3. Alla Scheda Tecnica di Misura deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).
4. Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa.
5. I Soggetti finanziatori possono aderire alla Scheda Tecnica di Misura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del provvedimento che ha approvato lo schema della presente Scheda Tecnica di Misura. Il processo di adesione alla Scheda Tecnica di Misura è aperto sino all'esaurimento della dotazione finanziaria dell'Iniziativa.
6. A seguito dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia provvede a richiedere al gestore del Sistema Informativo l'abilitazione del Soggetto finanziatore sul Sistema Informativo stesso e inserisce il Soggetto finanziatore stesso nell'elenco dei Soggetti finanziatori che aderiscono all'Iniziativa e che verrà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia e del Soggetto gestore. Il Soggetto finanziatore si impegna a svolgere, per il tramite del Sistema Informativo, le attività operative ad esso spettanti, come previste nella presente Scheda Tecnica di Misura.
7. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Scheda Tecnica di Misura viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. n. 101/2018 e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

21. DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. La presente Scheda Tecnica di Misura ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte del Soggetto finanziatore o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente.
2. Le Parti concordano che il verificarsi della fattispecie prevista al precedente comma non produrrà effetti riguardo alle Domande già presentate dai Soggetti richiedenti sul Sistema Informativo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione dell'adesione alla Scheda Tecnica di Misura da parte del destinatario della stessa in ordine alle quali l'adesione alla Scheda Tecnica di Misura conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente art. 18.

22. LEGGE APPLICABILE

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria espressamente citata.

23. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data,

Il Soggetto finanziatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate